Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 168

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 22 luglio 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 168 DEL 22 LUGLIO 1943-XXI:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 39: **Città di Monza:** Obbligazioni dei prestiti civici sorteggiate il 30 giugno 1943-XXI. — **Comune di Milano:** Cartelle del prestito ipotecario 5,50 % dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Milano sorteggiate nella 17ª estrazione del 2 luglio 1943-XXI. — **Comune di Vado Ligure:** Titoli del prestito civico 1926 sorteggiati il 30 giugno 1943-XXI. — **Società anonima Nuova Industria Velluti ed Affini - N.I.V.E.A., in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 giugno 1943-XXI. — **Municipio di Ferrara:** Obbligazioni del prestito di L. 2.000.000 per le case popolari sorteggiate il 5 luglio 1943-XXI. — **Comune di Pisogne (Brescia):** Estrazione di obbligazioni — **Soc. an. Luigi Fontana & C., in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 12 luglio 1943-XXI. — **Società mineraria e metallurgica di Pertusola, in Genova:** Estrazione di obbligazioni. — **Comune di Varese:** Estrazione di cartelle dei prestiti municipali.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 giugno 1943-XXI, n. 640.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1943-XXI, n. 242, contenente norme sul pagamento delle tasse scolastiche da parte degli alunni delle Regie scuole degli ordini medio, superiore, femminile e artistico, che si trasferiscono per sfollamento.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 15 marzo 1943-XXI, n. 242, contenente norme sul pagamento delle tasse scolastiche da parte degli alunni delle Regie scuole degli ordini medio, superiore, femminile e artistico, che si trasferiscono per sfollamento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 15 giugno 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BIGGINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

LEGGE 17 giugno 1943-XXI, n. 641.

Provvidenze a favore dei notai dell'Africa italiana rimpatriati nel Regno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per la durata della guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra i notai esercenti nell'Africa italiana, rimpatriati nel Regno durante lo stato di guerra, potranno in seguito a domanda essere temporaneamente assegnati in soprannumero al Comune capoluogo di un distretto notarile da essi indicato, ad insindacabile giudizio del Ministro per la grazia e giustizia. In confronto degli stessi notai non si applicano le disposizioni degli articoli 11 e 12 del R. decreto-legge 28 dicembre 1924-III, n. 2124, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, salvo quanto è disposto nell'art. 3 della presente legge.

Art. 2.

La cauzione prestata per la sede precedente s'intende estesa per tutti gli effetti alla nuova sede temporanea.

I notai temporaneamente assegnati in soprannumero al Comune capoluogo di un distretto notarile a norma dell'articolo precedente dovranno fare registrare senza spesa alla segreteria del Sindacato distrettuale fascista dei notai competente per territorio il decreto di assegnazione, adempiere agli altri obblighi indicati nei numeri 4, 5 e 6 dell'art. 18 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e prendere possesso dell'ufficio nel termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia della registrazione del decreto di assegnazione.

Art. 3.

Entro il termine indicato nell'art. 1 i notai temporaneamente assegnati in soprannumero al Comune capoluogo di un distretto notarile, che intendano continuare l'esercizio professionale nel Regno, dovranno presentare relativa dichiarazione e saranno, decorso detto termine, iscritti d'ufficio tra i concorrenti a tutte le sedi vacanti del distretto cui appartengono fino a quando non conseguano il trasloco.

Nei riguardi degli stessi notai si applica il disposto dell'art. 12, comma 1°, del R. decreto-legge 28 dicembre 1924-III, n. 2124, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, soltanto quando tra i concorrenti alle sedi indicate nel comma precedente si trovino notai che siano stati traslocati in soprannumero al capoluogo del distretto giusta l'art. 10 della legge medesima, o notai che occupino posti soppressi a seguito di modificazione della tabella prevista dall'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Art. 4.

I notai indicati nell'art. 1, al cessare dall'esercizio nel distretto notarile al cui Comune capoluogo essi sono stati temporaneamente assegnati in soprannumero,

dovranno depositare nell'archivio notarile competente il sigillo, i repertori, i registri e gli atti ricevuti nel distretto medesimo.

Art. 5.

Nell'esercizio del loro ufficio i notai temporaneamente assegnati in soprannumero al Comune capoluogo di un distretto notarile debbono osservare tutte le disposizioni vigenti relative allo stesso esercizio, in quanto non siano incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 giugno 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE MARSICO — TERUZZI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

LEGGE 17 giugno 1943-XXI, n. 642.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 febbraio 1943-XXI, n. 79, contenente disposizioni relative alla proroga del termine per l'approvazione dei bilanci delle società e alla valutazione nei bilanci stessi dei beni distrutti o danneggiati in conseguenza di eventi di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 11 febbraio 1943-XXI, n. 79, contenente disposizioni relative alla proroga del termine per l'approvazione dei bilanci delle società e alla valutazione nei bilanci stessi dei beni distrutti o danneggiati in conseguenza di eventi di guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 giugno 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE MARSICO — ACERBO — CIANETTI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

LEGGE 18 giugno 1943-XXI, n. 643.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 febbraio 1943-XXI, n. 227, col quale si autorizza la spesa di lire 3.700.000 per la liquidazione dei lavori relativi alla costruzione di casette minime in Roma ed in Ronchi dei Legionari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 23 febbraio 1943-XXI, n. 227, col quale si autorizza la spesa di L. 3.700.000 per la liquidazione dei lavori relativi alla costruzione di casette minime in Roma ed in Ronchi dei Legionari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 giugno 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

LEGGE 22 giugno 1943-XXI, n. 644.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 marzo 1943-XXI, n. 169, concernente modificazioni al R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, contenente nuove norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle nomine e promozioni del personale dipendente dalle pubbliche Amministrazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 11 marzo 1943-XXI, n. 169, concernente modificazioni del Regio decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, contenente nuove norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle nomine e promozioni del personale dipendente dalle pubbliche Amministrazioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 22 giugno 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

LEGGE 28 giugno 1943-XXI, n. 645.

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 11 febbraio 1943-XXI, n. 105, concernente modificazioni alle disposizioni vigenti in ordine al pagamento dei tributi a mezzo di marche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 11 febbraio 1943-XXI, n. 105, concernente modificazioni alle disposizioni vigenti in ordine al pagamento dei tributi a mezzo di marche, con la seguente modificazione:

All'art. 1, comma primo, dopo le parole: « legge 19 giugno 1940-XIII, n. 762 », sono aggiunte le seguenti: « che converte in legge il R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2 ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 giugno 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO — CINI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1943-XXI.

Cessione obbligatoria delle valute estere.

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Visto il R. decreto-legge 29 settembre 1931-IX, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932-X, n. 18, concernente autorizzazione al Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il R. decreto-legge 8 dicembre 1934-XIII, n. 1942, convertito, con modificazioni, nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 103, contenente provvedimenti concernenti la cessione delle divise e la dichiarazione del possesso di titoli emessi all'estero;

Visto il R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 643, sulla competenza del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il R. decreto 3 maggio 1943-XXI, n. 338, sulle attribuzioni del Ministero per gli scambi e per le valute;

Decreta:

Art. 1.

Le persone di nazionalità italiana, aventi nel Regno la residenza o la sede, sono tenute ad offrire in cessione all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero le valute estere di cui siano o divengano proprietarie. La disposizione non si applica nei riguardi delle valute assegnate dall'Istituto nazionale per i cambi con l'estero fino a che dura lo scopo per il quale la assegnazione è stata disposta.

Agli effetti del comma precedente si considera valuta estera ogni specie di valuta (monete metalliche, biglietti di Stato o di banca), la cui emissione è avvenuta all'estero e che ha corso legale o commerciale in un Paese estero.

Sono escluse dall'obbligo preveduto dal primo comma le persone che possiedono valuta estera per un controvalore non superiore a lire cento.

Art. 2.

L'offerta preveduta dall'articolo precedente deve essere effettuata nel termine di quindici giorni, per il tramite della Banca d'Italia o di una delle banche autorizzate a fungere da agenzie della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 10 del decreto Ministeriale 8 dicembre 1934-XIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 della stessa data, concernente obbligatorietà della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazione e norme per il commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti all'estero.

Il termine decorre:

1) dalla data in cui le persone previste nell'art. 1 hanno acquistato la proprietà delle valute estere;

2) dalla data in cui i proprietari delle valute estere hanno acquistato le qualità personali che determinano l'obbligo della offerta.

Per le valute possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto dalle persone indicate nell'art. 1 il termine decorre dalla data medesima.

Art. 3.

Le valute estere, offerte in cessione all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero ai sensi dell'art. 1 e per le quali l'offerta non sia stata accettata, debbono essere immediatamente denunciate alla stessa banca presso la quale è stata fatta l'offerta.

E' sempre in facoltà dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero di ordinare alle persone indicate nell'art. 1 che le valute denunciate ai sensi del comma precedente siano ad esso cedute.

L'ordine è dato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale è fissato il termine per la cessione.

Art. 4.

Il corrispettivo per la cessione delle valute estere, effettuata ai sensi del presente decreto, è determinato in lire al cambio del giorno della cessione, dedotti gli scarti d'uso.

Quando si tratta di valute che non possono essere liberamente reimportate nel Paese di emissione il corrispettivo è determinato in base al valore di realizzo di dette valute su un mercato estero.

Art. 5.

Si applicano relativamente agli obblighi preveduti dall'art. 1 del presente decreto le esenzioni stabilite dall'art. 4 del R. decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2197, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 973.

La esenzione non si applica alle valute quando esse si trovino nel Regno.

Art. 6.

Il Ministro per gli scambi e per le valute ha facoltà di concedere esenzioni dagli obblighi preveduti dal presente decreto, determinandone la durata e le condizioni.

Art. 7.

Salve le disposizioni della legge 28 luglio 1939-XVII, n. 1097, per le violazioni delle disposizioni del presente decreto si applicano i Regi decreti-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 794, convertito nella legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 380, e 5 dicembre 1938-XVII, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 14 luglio 1943-XXI

Il Ministro: BONOMI

(2513)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, il Ministro per le finanze ha rimesso in data 13 corrente, alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 15 giugno 1943-XXI, n. 488, che determina le modalità dei pagamenti, da parte delle Amministrazioni dello Stato, nelle località soggette ad offesa nemica.

(2521)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina del vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Trapani

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in data 12 luglio 1943-XXI, il fascista Leone Nicolò è stato nominato vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Trapani.

(2482)

Nomina del vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Palermo

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in data 12 luglio 1943-XXI, il fascista Randazzo Francesco è stato nominato vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Palermo.

(2483)

Nomina del vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Imperia

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in data 12 luglio 1943-XXI, il fascista Calzolari Adolfo è stato nominato vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Imperia.

(2484)

Nomina del vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Taranto

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in data 12 luglio 1943-XXI, il fascista Rossi Nunzio è stato nominato vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Taranto.

(2485)

Nomina del vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Messina

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in data 12 luglio 1943-XXI, il fascista Romano Giuseppe è stato nominato vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Messina.

(2486)

Nomina del vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Parma

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in data 12 luglio 1943-XXI, Pieroni Guido è stato nominato vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Parma.

(2487)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 746 del 3 luglio 1943-XXI relativo ai tipi e prezzi degli spaghi e della corda non di carta.

Il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 746 del 3 luglio 1943-XXI, in applicazione del decreto Ministeriale 14 marzo 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del giorno 16 stesso mese, ha determinato quanto segue:

1. — I produttori di spaghi e di corde non di carta possono fabbricare per il consumo della popolazione civile nell'interno del Regno esclusivamente prodotti tipo aventi le caratteristiche indicate nella unita tabella.

2. — I prezzi massimi che i produttori possono praticare nelle loro vendite sono quelli figuranti nell'apposita colonna

della stessa tabella a fianco della descrizione di ciascun tipo. Su detti prezzi i produttori hanno l'obbligo di pagare l'addizionale di cui al R. decreto-legge 11 gennaio 1943-XXI, n. 65.

Detti prezzi s'intendono per merce resa franco stazione partenza, pagamento a trenta giorni netto data fattura, imballo a fatturare al costo.

3. — Il produttore che venda prodotti tipo a prezzo inferiore a quello massimo stabilito, dovrà indicare — secondo le norme di cui al successivo punto 6 — il prezzo di minuta vendita proporzionalmente ridotto.

4. — Nelle vendite al dettagliante o all'artigiano, il grossista dovrà praticare prezzi non superiori a quelli fissati per le vendite dal produttore figuranti nell'apposita colonna dell'unita tabella, aumentati di non oltre il 26 %. Detta maggiorazione è comprensiva della rivalsa dell'onere per addizionale a favore dello Stato, pagata dal produttore a mente del R. decreto-legge 11 gennaio 1943-XXI, n. 65.

I suddetti prezzi s'intendono per merce franco magazzino del grossista stesso, pagamento contanti.

5. — I prezzi massimi di vendita dal dettagliante al pubblico consumatore sono quelli figuranti nell'apposita colonna della tabella a fianco della descrizione di ciascun tipo.

Detti prezzi sono comprensivi anche dell'onere per imposta generale sull'entrata, relativa alla fase di scambio dal dettagliante al consumatore stesso.

6. — E' fatto obbligo al produttore di apporre su ogni gomitolo di prodotto tipo, una fascetta di garanzia fornita dall'Ente del Tessile Nazionale, sulla quale dovranno essere riportate le seguenti indicazioni:

a) ditta produttrice o ragione sociale e sede;

b) numero del tipo;

c) peso in grammi del gomitolo;

d) numero dei capi per gli spaghi e diametro in millimetri per le corde;

e) prezzo di vendita al consumatore.

7. — Il venditore ha l'obbligo di specificare sulle fatture il numero del tipo del prodotto venduto ed aggiungere la dichiarazione che lo stesso è munito delle fascette contenenti le indicazioni di cui al punto 6.

8. — Il dettagliante non può asportare le fascette apposte secondo la prescrizione del presente provvedimento ma è tenuto a consegnare al consumatore il prodotto tipo munito delle stesse.

L'esercente la vendita al dettaglio ha l'obbligo di tenere esposto nei propri locali di vendita, in modo ben visibile al pubblico, il listino dei prezzi massimi di vendita al minuto dei prodotti tipo oggetto del presente provvedimento.

9. — I fabbricanti di spaghi e corde non di carta potranno vendere i prodotti fabbricati anteriormente all'entrata in vigore del presente provvedimento e in corso di lavorazione a tale data, a condizione però che pratichino, per tali prodotti, prezzi non superiori a quelli dei prodotti tipo cui essi possono essere assimilati in base alle loro caratteristiche e vi appongano le indicazioni prescritte dal precedente punto 6, facendo precedere all'indicazione del tipo la voce « assimilato ». Il prezzo al quale il dettagliante è tenuto a vendere al consumatore sarà calcolato aggiungendo a quello franco fabbrica la maggiorazione del 60 % riservata ai commercianti, comprensiva dell'onere per addizionale di cui al R. decreto-legge 11 gennaio 1943-XXI, n. 65.

10. — I commercianti grossisti ed i commercianti a dettaglio a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino, rispettivamente, al 31 agosto p. v. ed al 30 settembre p. v. potranno vendere i manufatti non tipo delle indicazioni prescritte al precedente punto 6, a condizione che pratichino per essi prezzi non superiori a quelli fissati per le rispettive fasi di scambio, per i corrispondenti prodotti tipo cui per le loro caratteristiche i manufatti stessi possono essere assimilati.

Quando si tratti di prodotti non tipo aventi caratteristiche migliori di quelle stabilite per il prodotto tipo, più pregiato della classe cui il manufatto non tipo appartiene, non potranno essere praticati in nessun caso prezzi superiori a quelli fissati per tale prodotto tipo.

I prodotti non tipo aventi caratteristiche più scadenti di quelle dei prodotti tipo dovranno essere venduti a prezzi adeguatamente inferiori a quelli fissati per questi ultimi.

11. — Il controllo sull'esecuzione delle norme prescritte con il presente provvedimento è demandato, oltre che agli organi a ciò delegati, anche ai Consigli provinciali delle Corporazioni del Regno ed all'Ente del Tessile Nazionale.

12. — Ai contravventori alle disposizioni del presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dal R. decreto-legge 22 aprile 1943-XXI, n. 245.

13. — Il presente provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

TABELLA DELLE CARATTERISTICHE E DEI PREZZI DEGLI SPAGHI E DELLE CORDE NON DI CARTA

TIPO 1. — *Spago a due o più capi*, prodotto con filato di canapa macerata lungo tiglio (normale o superiore).

Filati da impiegare:

a) titolo metrico 450, titolo canapiero 3/4, confezionato in gomitoli da grammi 500, in pacchi da kg. 3: prezzo massimo di vendita franco fabbrica a kg. L. 21,80, al pubblico consumatore a gomitolo L. 17,50;

b) titolo metrico 605, titolo canapiero 1, confezionato in gomitoli da grammi 500, in pacchi da kg. 3: prezzo massimo di vendita franco fabbrica a kg. 22,80, al pubblico consumatore a gomitolo L. 18,30;

c) titolo metrico 1210, titolo canapiero 2, confezionato in gomitoli da grammi 200, in pacchi da kg. 2: prezzo massimo di vendita franco fabbrica a kg. L. 24,90, al pubblico consumatore a gomitolo L. 8;

d) titolo metrico 2420, titolo canapiero 4, confezionato in gomitoli da grammi 200, in pacchi da kg. 2: prezzo massimo di vendita franco fabbrica a kg. L. 28, al pubblico consumatore a gomitolo L. 9;

e) titolo metrico 3630, titolo canapiero 6, confezionato in gomitoli da grammi 200, in pacchi da kg. 2: prezzo massimo di vendita franco fabbrica a kg. L. 29,15, al pubblico consumatore a gomitolo L. 9,35;

f) titolo metrico 4840, titolo canapiero 8, confezionato in gomitoli da grammi 100, in pacchi da kg. 1: prezzo massimo di vendita franco fabbrica a kg. L. 31,30, al pubblico consumatore a gomitolo L. 5;

confezionato in gomitoli da grammi 50, in pacchi da kg. 1: prezzo massimo di vendita franco fabbrica a kg. L. 31,95, al pubblico consumatore a gomitolo L. 2,55;

g) titolo metrico 6050, titolo canapiero 10, confezionato in gomitoli da grammi 100, in pacchi da kg. 1: prezzo massimo di vendita franco fabbrica a kg. L. 33,75, al pubblico consumatore a gomitolo L. 5,40;

confezionato in gomitoli da grammi 50, in pacchi da kg. 1: prezzo massimo di vendita franco fabbrica a kg. L. 34,40, al pubblico consumatore a gomitolo L. 2,75;

h) titolo metrico 7260, titolo canapiero 12, confezionato in gomitoli da grammi 100, in pacchi da kg. 1: prezzo massimo di vendita franco fabbrica a kg. L. 36,25, al pubblico consumatore a gomitolo L. 5,80;

confezionato in gomitoli da grammi 50, in pacchi da kg. 1: prezzo massimo di vendita franco fabbrica a kg. L. 36,90, al pubblico consumatore a gomitolo L. 2,95.

TIPO 2. — *Spago a due o più capi*, prodotto con filato di stoppa di canapa (normale o superiore) o con filati di spezzoni di corde e spaghi di canapa.

Filati da impiegare:

a) titolo metrico 450, titolo canapiero 3/4, confezionato in gomitoli da grammi 500, in pacchi da kg. 3: prezzo massimo di vendita franco fabbrica a kg. L. 16,80, al pubblico consumatore a gomitolo L. 13,45;

b) titolo metrico 605, titolo canapiero 1, confezionato in gomitoli da grammi 500, in pacchi da kg. 3: prezzo massimo di vendita franco fabbrica a kg. L. 17,80, al pubblico consumatore a gomitolo L. 14,30;

c) titolo metrico 1210, titolo canapiero 2, confezionato in gomitoli da grammi 200, in pacchi da kg. 2: prezzo massimo di vendita franco fabbrica a kg. L. 19,60, al pubblico consumatore a gomitolo L. 6,30;

d) titolo metrico 2420, titolo canapiero 4, confezionato in gomitoli da grammi 200, in pacchi da kg. 2: prezzo massimo di vendita franco fabbrica a kg. L. 24,45, al pubblico consumatore a gomitolo L. 7,85;

e) titolo metrico 3630, titolo canapiero 6, confezionato in gomitoli da grammi 200, in pacchi da kg. 2: prezzo massimo di vendita franco fabbrica a kg. L. 25,80, al pubblico consumatore a gomitolo L. 8,30;

f) titolo metrico 4840, titolo canapiero 8, confezionato in gomitoli da grammi 100, in pacchi da kg. 1: prezzo massimo di vendita franco fabbrica a kg. L. 28,25, al pubblico consumatore a gomitolo L. 4,55;

confezionato in gomitoli da grammi 50, in pacchi da kg. 1: prezzo massimo di vendita franco fabbrica a kg. L. 28,90, al pubblico consumatore a gomitolo L. 2,30.

TIPO 3. — *Corda a tre o quattro lignoli o liscia*, prodotta con filato di canapa macerata lungo tiglio (normale o superiore).

Filati da impiegare:

a) titolo metrico 605, titolo canapiero 1, diametro della corda millimetri da 4 a 6: prezzo massimo di vendita franco fabbrica a kg. L. 21,80, al pubblico consumatore a kg. L. 34,95;

b) titolo metrico 450, titolo canapiero 3/4, diametro della corda millimetri oltre 6 fino a 12: prezzo massimo di vendita franco fabbrica a kg. L. 20,85, al pubblico consumatore a chilogrammo L. 33,45;

c) titolo metrico 450, titolo canapiero 3/4, diametro della corda millimetri oltre 12 fino a 18: prezzo massimo di vendita franco fabbrica a kg. L. 20,60, al pubblico consumatore a chilogrammo L. 33,05;

d) titolo metrico 300, titolo canapiero 1/2, diametro della corda millimetri oltre 18: prezzo massimo di vendita franco fabbrica a kg. L. 20, al pubblico consumatore a kg. L. 32,10.

TIPO 4. — *Corda a tre o quattro lignoli o liscia*, prodotta con filato di stoppa di canapa (normale o superiore) o con filati di spezzoni di corda e spaghi di canapa.

Filati da impiegare:

a) titolo metrico 605, titolo canapiero 1, diametro della corda millimetri da 4 a 6: prezzo massimo di vendita franco fabbrica a kg. L. 16,85, al pubblico consumatore a kg. L. 27;

b) titolo metrico 450, titolo canapiero 3/4, diametro della corda millimetri oltre 6 fino a 12: prezzo massimo di vendita franco fabbrica a kg. L. 15,85, al pubblico consumatore a chilogrammo L. 25,40;

c) titolo metrico 450, titolo canapiero 3/4, diametro della corda millimetri oltre 12 fino a 18: prezzo massimo di vendita franco fabbrica a kg. L. 15,60, al pubblico consumatore a chilogrammo L. 25;

d) titolo metrico 300, titolo canapiero 1/2, diametro della corda millimetri oltre 18: prezzo massimo di vendita franco fabbrica a kg. L. 14,90, al pubblico consumatore a kg. 23,90.

Note:

a) gli spaghi tipo 1-*a*, 1-*b*, 1-*c* e le corde 3-*a*, 3-*b*, 3-*c* e 3-*d* possono essere prodotti anche con i corrispondenti titoli di filato di canapa verde o di filato di stigliatura di stoppa di lino, nei casi in cui detta sostituzione di materia prima possa essere effettuata tenuto conto dell'impiego cui sono destinati gli spaghi e le corde stesse;

b) le forniture ad aziende industriali consumatrici possono essere effettuate, nelle pezzature normalmente usate a tale scopo o anche in confezioni diverse dal gomitolo, sempre, però, ai prezzi massimi franco fabbrica a kg. fissati nella presente tabella.

(2492)

Riassunto del provvedimento P. 749 dell'8 luglio 1943-XXI relativo alla disciplina della vendita delle munizioni da caccia.

Con provvedimento P. 453 del 19 agosto 1942-XX, il Ministero delle corporazioni dispose che la vendita delle munizioni da caccia avvenisse previo ritiro da parte degli armieri, dei bossoli o degli apparecchi usati.

In considerazione delle difficoltà che si incontrano per la raccolta di detto materiale, il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 749 dell'8 luglio c. a. ha stabilito che:

1) i bossoli usati ritirati dagli armieri potranno, previa selezione, essere venduti ai consumatori, ad un prezzo non superiore a L. 5 al cento, per qualunque tipo di bossolo;

2) gli apparecchi usati debbono essere ceduti alle aziende autorizzate dall'Ente Distribuzione Rottami per la raccolta dei materiali non ferrosi;

3) per la nuova stagione venatoria non si farà luogo al ritiro obbligatorio dei bossoli e degli apparecchi usati, in quanto la vendita delle munizioni elencate nel provvedimento P. 698 dell'8 maggio corrente anno avverrà, com'è stato annunciato nel provvedimento P. 733 del 14 giugno c. a., su presentazione del talloncino di iscrizione alla competente sezione della Federazione italiana della caccia e con le altre modalità che verranno indicate tempestivamente.

Frattanto i rivenditori di munizioni dovranno predisporre, per l'uso, i nuovi registri di carico e scarico il cui modello è stato a suo tempo diramato dal Sindacato nazionale fascista dei commercianti di armi e munizioni.

All'uopo presenteranno, non oltre il giorno 25 c. m. ai Consigli provinciali delle corporazioni il registro attualmente impiegato e quello nuovo, annotando su quest'ultimo le risultanze del carico e dello scarico del vecchio registro.

I Consigli provinciali delle corporazioni, fatti i dovuti controlli, apporranno il loro visto e la data sul nuovo registro, sul quale da quel momento i rivenditori di munizioni annoteranno tutte le operazioni di carico e scarico (lo scarico attualmente è ammesso solo per le vendite ad altri commercianti in possesso della regolare licenza di P. S., in attesa che vengano riprese le vendite al consumo).

Si raccomanda ai Consigli provinciali delle corporazioni di curare rapidamente il trapasso dai vecchi ai nuovi registri, le cui risultanze, alla data che verrà stabilita, daranno la misura delle quantità di munizioni che potranno essere distribuite ai singoli cacciatori della provincia.

E' fatto obbligo ai rivenditori di munizioni di conservare i vecchi registri e i documenti giustificativi.

(2508)

Riassunto del provvedimento P. 751 del 12 luglio 1943-XXI relativo agli articoli di vetro a tipo unico per il culto

Su conforme parere del competente Comitato tecnico corporativo per il divieto di fabbricazione e di vendita di alcuni articoli vetrari e ceramici, il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 751 del 12 luglio c. a. in relazione alle disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 17 gennaio 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 stesso mese, ha consentito la produzione e la vendita dei seguenti articoli tipo di vetro per il culto:

Ampolline con piede, manico, beccuccio a tappo volante:

1ª misura (piccola), peso gr. 140, altezza cm. 12, capacità gr. 60, prezzi: dal produttore al commerciante (l'uno) L. 3, al consumatore (l'uno) L. 4,20;

2ª misura (grande), peso gr. 205, altezza cm. 14, capacità gr. 125, prezzi: dal produttore al commerciante (l'uno) L. 3,60, al consumatore (l'uno) L. 5,20.

Piatto pressato per dette: peso gr. 245, altezza cm. 11×17, prezzi: dal produttore al commerciante (l'uno) L. 3,30, al consumatore (l'uno) L. 4,75.

Purificatoio con coperchio e piatto: peso gr. 245, altezza cm. 14, capacità gr. 120, prezzi: dal produttore al commerciante (l'uno) L. 6,50, al consumatore (l'uno) L. 9,45.

Ampollina da campo: peso gr. 75, altezza cm. 9, capacità gr. 70, prezzi: dal produttore al commerciante (l'uno) L. 2, al consumatore (l'uno) L. 2,80.

Porta olio per lampade:

1ª misura - diametro cm. 10, peso gr. 320, capacità gr. 400, prezzi: dal produttore al commerciante (l'uno) L. 2,50, al consumatore (l'uno) L. 3,50;

2ª misura - diametro cm. 8, peso gr. 195, capacità gr. 220, prezzi: dal produttore al commerciante (l'uno) L. 2, al consumatore (l'uno) L. 2,80;

3ª misura - diametro cm. 6, peso gr. 90, capacità gr. 120, prezzi: dal produttore al commerciante (l'uno) L. 1, al consumatore (l'uno) L. 1,40.

Il prezzo di vendita al consumatore sarà marcato in modo indelebile su ciascun oggetto a cura del produttore.

I prezzi dal produttore al consumatore s'intendono per merce resa franca di porto alla stazione ferroviaria più vicina alla sede del cliente, compreso imballaggio.

Per la merce venduta dal magazzino del grossista al rivenditore, il grossista non potrà praticare prezzi superiori a quelli indicati « dal produttore al commerciante » aumentati del 15 per cento.

I prezzi da grossista a rivenditore così risultanti s'intendono per merce imballata franco magazzino grossista.

(2510)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Calzature con suola di cuoio e calzature di prezzo superiore a L. 160 bloccate presso le ditte produttrici e commerciali in base al decreto Ministeriale 2 aprile 1942-XX.

Con circolare C. 406 del 10 luglio 1943-XXI il Ministero delle corporazioni ha stabilito che siano messe a disposizione de « La Provvida », per la successiva distribuzione al personale dipendente dall'Amministrazione ferroviaria, da quella postelegrafonica, dalle Organizzazioni della G.I.L. e da altre Amministrazioni statali che saranno indicate da questo Ministero stesso, tutte le calzature con suola di cuoio che in base alle norme del decreto Ministeriale 2 aprile 1942-XX sono state bloccate presso i produttori nonchè le calzature di qualsiasi qualità bloccate sia presso i produttori sia presso i commercianti in quanto denunciate in base allo stesso decreto come aventi prezzi tali da non poter essere vendute al consumatore entro il limite di L. 160 al paio.

Pertanto « La Provvida » in collaborazione con il Consorzio Italiano Manufatti (C.I.M.) provvederà alla raccolta delle calzature come sopra bloccate esistenti presso le ditte produttrici e commerciali, le quali perciò hanno l'obbligo di consegnare le calzature in proprio possesso a « La Provvida », attenendosi alle modalità che saranno loro comunicate dalla Provvida stessa.

La consegna dovrà essere effettuata mediante fattura che dovrà citare la marca delle calzature, il tipo (stivali, scarponi, scarpe alte, scarpe basse) se da uomo, da donna, da ragazzo o da bambini, la materia di cui è fatta la tomaia specificando, se questa è fatta di pelle, il tipo delle pelli, se a suola semplice o a più suole.

Nella fattura si indicherà altresì il prezzo da praticare secondo le norme che seguono, con l'aggiunta dell'imposta sull'entrata per il passaggio dal detentore alla Provvida.

Le scarpe quando non siano contenute in scatole di cartone, dovranno essere legate in modo da impedire lo spaiamento.

I capi-reparto o i gestori degli spacci della Provvida rilasceranno all'atto della consegna apposita ricevuta con un numero progressivo e con il riferimento al numero della fattura.

Tale ricevuta servirà ai commercianti per lo scarico del punteggio.

Al pagamento delle calzature secondo i prezzi appresso indicati provvederà il capo reparto compartimentale della Provvida all'Ufficio centrale di Roma dell'Ente a seconda dell'entità della somma. Alla distribuzione a pagamento, delle calzature a favore del personale dipendente da determinate Amministrazioni ed Enti provvederà il C.I.M. La Provvida provvederà a fare stampigliare nell'interno delle calzature raccolte a carattere indelebile il prezzo delle calzature stesse al consumatore.

La vendita al predetto personale da parte dei magazzini del C.I.M. sarà effettuata direttamente su presentazione di un apposito buono dell'Amministrazione da cui dipende il personale e dei punti relativi; per determinate forniture La Provvida attraverso il C.I.M. potrà curare anche la spedizione diretta delle calzature assegnate.

La Provvida o per essa il C.I.M. terrà presso i diversi magazzini un apposito registro di carico e scarico; nel carico dovranno essere registrati i quantitativi di calzature dei diversi tipi man mano ritirati dalle ditte produttrici e commerciali con gli estremi delle fatture relative; nello scarico dovranno essere registrate le vendite mano mano effettuate al personale delle Amministrazioni suddette, annotando gli estremi dei buoni rilasciati dalle Amministrazioni stesse, i nominativi delle persone cui vengono consegnate le calzature con gli estremi del loro documento di riconoscimento, i tipi delle calzature consegnate nonchè il prezzo e il punteggio versati.

Per la cessione alla Provvida delle suddette calzature le ditte produttrici e commerciali non potranno praticare prezzi superiori ai seguenti:

A) Per le calzature tipo con suola di cuoio bloccate presso i produttori i prezzi già previsti per tali calzature e cioè:

tipo 1, da uomo, L. 55 il paio;
tipo 1-*bis*, da uomo, L. 59 il paio;
tipo 2, da uomo, L. 74 il paio;
tipo 2-*bis*, da uomo, L. 81 il paio;
tipo 1, da donna, L. 54 il paio;
tipo 1-*bis*, da donna, L. 70 il paio;

con la maggiorazione di L. 1 al paio per quelle in colore.

B) Per le calzature non tipo:

da uomo e da donna, bloccate presso i produttori, L. 135; bloccate presso i commercianti, L. 180;

da ragazzi (nn. 30-38), bloccate presso i produttori, L. 100; bloccate presso i commercianti, L. 135;

da ragazzi (nn. 24-29), bloccate presso i produttori, L. 70; bloccate presso i commercianti, L. 95; da bambini (nn. 16-23), bloccate presso i produttori, L. 37; bloccate presso i commercianti, L. 50.

Per le stesse calzature non tipo con due o più suole oppure con tomaia di pelli pregiate diverse da quelle bovine, equine, ovine e caprine:

da uomo e da donna, bloccate presso i produttori, L. 150; bloccate presso i commercianti, L. 200;

da ragazzi (nn. 30-38), bloccate presso i produttori, L. 112; bloccate presso i commercianti, L. 150; da ragazzi (nn. 24-29), bloccate presso i produttori, L. 78; bloccate presso i commercianti L. 105; da bambini (nn. 16-23), bloccate presso i produttori, L. 45; bloccate presso i commercianti, L. 60.

C) Per gli scarponi da montagna e gli stivaloni di qualunque misura di cuoio:

scarponi da montagna, bloccati presso i produttori, L. 165; bloccati presso i commercianti, L. 220;

stivaloni, bloccati presso i produttori, L. 195; bloccati presso i commercianti, L. 260.

Le calzature appartenenti a ditte industriali che hanno propri negozi o magazzini di vendita al pubblico e denunciate come giacenti presso la fabbrica, dovranno essere cedute al prezzo previsto per i produttori.

Per la vendita al personale dipendente dalle Amministrazioni e dagli Enti di cui sopra, « La Provvida » praticherà i seguenti prezzi massimi:

A) Per le calzature tipo con suola di cuoio:

tipo 1, da uomo, L. 70 il paio;
tipo 1-*bis*, da uomo, L. 76 il paio;
tipo 2, da uomo, L. 82 il paio;
tipo 2-*bis*, da uomo, L. 103 il paio;
tipo 1, da donna, L. 69 il paio;
tipo 1-*bis*, da donna, L. 90 il paio.

B) Per le calzature non tipo:

da uomo e da donna, L. 180 il paio;
da ragazzi (nn. 30-38), L. 135 il paio;
da ragazzi (nn. 24-29), L. 95 il paio;
da bambini (nn. 16-23), L. 50 il paio.

Per le stesse calzature non tipo con due o più suole con tomaia di pelli pregiate diverse da quelle bovine, equine, ovine e caprine:

da uomo e da donna, L. 200 il paio;
da ragazzi (nn. 30-38), L. 150 il paio;
da ragazzi (nn. 24-29), L. 105 il paio;
da bambini (nn. 16-23), L. 60 il paio.

C) Per gli scarponi da montagna o gli stivaloni:

scarponi da montagna, L. 220 il paio;
stivaloni, L. 260 il paio.

La Provvida terrà a disposizione dell'Erario le somme risultanti dalla differenza tra i prezzi di acquisto e i prezzi di vendita delle suddette calzature.

(2488) *p. Il Ministro*: AMICUCCI

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.